

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ARTICOLATA

Il presente disegno di legge (Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale) reca le seguenti disposizioni:

Articolo 1. Modifica all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Con il presente articolo si modifica il comma 1 ter dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 estendendo anche agli anni 2025 e 2026 la disposizione in vigore dall'anno 2020 che permette a Regione Liguria di anticipare alle aziende del trasporto pubblico locale, nelle more dei trasferimenti da parte dello Stato, le risorse relative agli investimenti da queste effettuati per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. L'anticipazione è effettuata nella misura del 50% delle somme debitamente rendicontate ed ammesse a rimborso da parte del competente Ministero, fatte salve le disponibilità di cassa di Regione Liguria.

Articolo 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria)

Il presente articolo provvede alla modifica dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 4/2022 per stabilire che, fermo il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo agli organi di governo della Regione e quelle di gestione amministrativa, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a ripartire le proprie competenze interne anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti. Si attua in questo modo una notevole forma di semplificazione tramite un meccanismo di delegificazione che demanda alla DGR la modifica del riparto delle competenze interne alla Giunta consentendole di modificare disposizioni normative in materia di competenza.

Articolo 3. Modifica all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026))

Con il presente articolo si prevede di prorogare al 30 giugno 2025 l'applicazione dei previgenti piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico delle sopresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, al fine di garantire la continuità della disciplina di gestione del rischio idraulico sul territorio ligure, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione del nuovo regolamento regionale previsto dall'articolo 91, comma 1 ter2, della l.r. 18/1999.

Il differimento si rende necessario per concludere l'iter di approvazione del suddetto regolamento che necessita del rilascio del parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Tale differimento consente, infatti, di disporre dei tempi tecnici necessari per:

- acquisire il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale sullo schema di regolamento, prescritto dal sopra richiamato articolo 91, comma 1 ter2, della l.r. 18/1999. In particolare, il 6/06/2024 la Giunta Regionale ha approvato nuovamente lo schema di Regolamento, con alcune modifiche resesi necessarie a seguito dell'acquisizione delle risultanze della consulenza già affidata alla Fondazione Politecnico di Milano in merito alle aree a minor pericolosità idraulica. Il suddetto parere, richiesto in data 12/06/2024 e sollecitato in data 19/09/2024, non è tuttora pervenuto;
- completare la procedura di approvazione del regolamento regionale secondo l'iter previsto dell'articolo 50 dello Statuto comprendente l'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di Regolamento, la successiva trasmissione alla competente Commissione consiliare per il parere obbligatorio e l'approvazione in via definitiva da parte della Giunta con successiva pubblicazione sul BURL ai fini dell'entrata in vigore

Articolo 4. Disposizione di invarianza finanziaria.

Il presente articolo reca la clausola di invarianza finanziaria della legge.

Articolo 5. Dichiarazione d'urgenza

Il presente articolo reca la dichiarazione di urgenza della legge, disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Al comma 1ter dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 le parole “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024, 2025 e 2026”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022 la parola “organo” è sostituita dalla seguente: “organi” e dopo la parola “dirigenza” sono inserite le seguenti: “, anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti,”.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026))

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 20/2023 le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”.

Articolo 4

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.